

STATUTO  
CENTRO RICERCHE TONI DESTRO A.P.S.

**Art. 1**

**Denominazione e sede**

È costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore denominato "Centro ricerche Toni Destro A.P.S." nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. è inserito nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Corso Vittorio Emanuele II n. 32 - modifica con delibera di CD del 21.10.22  
L'Associazione ha sede legale a Padova in via Bramante n. 26 e può istituire sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2**

**Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Esso, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme in materia, costituisce la regola fondamentale dell'ente e vincola alla sua osservanza gli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali regolamenti organizzativi per disciplinare aspetti particolari.

**Art. 3**

**Finalità e attività**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale previste dal D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità dell'Associazione sono: realizzare ricerche e studi sul lavoro e i lavoratori, sull'economia, sul diritto, sui problemi sociali, sull'ambiente, sulle scienze tecniche, sulla storia, sulla filosofia, sulla letteratura, sull'arte, sulla musica e sulla spiritualità secondo il pensiero di Antonio Destro; promuovere dibattiti e organizzare iniziative culturali e editoriali nei settori suddetti; conservare la documentazione inerente; gestire l'archivio, la biblioteca ed il museo; l'educazione e la formazione; valorizzare e conservare il patrimonio culturale ed ambientale.

Le attività d'interesse generale che l'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro

familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse l'attività editoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017;
- attività di educazione, formazione e istruzione d'interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 5, comma 1, lett. f, D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e, D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo le attività dell'Associazione si concretizzano nelle seguenti: realizzare ricerche e studi; editare pubblicazioni attinenti all'oggetto associativo; promuovere l'archivio, la biblioteca e il museo; organizzare incontri culturali, convegni e corsi di formazione; organizzare mostre, concerti, concorsi artistici e letterali; esercitare beni storici ed artistici sia privati che pubblici; promuovere l'ambiente e condurre il patrimonio agreste-faunistico.

L'Associazione, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, tenendo conto del rapporto tra tali attività e quelle d'interesse generale.

**Art. 4**

**Archivio, Biblioteca, Museo**

Sono istituiti l'archivio, la biblioteca ed il museo del Centro ricerche Toni Destro A.P.S..

Il loro funzionamento è disciplinato da separati Regolamenti.

**Art. 5**

**Ammissione all'Associazione**

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, e s'impegnano per realizzare le attività d'interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a sette, numero minimo richiesto dal D.Lgs. 117/2017. Se, successivamente alla costituzione, tale numero dovesse scendere al di sotto del minimo legale, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrarlo entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; la deliberazione è annotata nel Libro degli associati e comunicata all'interessato; il rigetto dev'essere motivato e comunicato entro sessanta giorni; entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Presidente. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Art. 6**

##### **Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde: per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; per mancato pagamento della quota associativa annuale; per esclusione in caso di grave motivo, con voto segreto del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità per quest'ultimo di ricorrere all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare hanno il diritto di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa; di eleggere gli organismi associativi e di essere eletti negli stessi (le candidature per l'elezione a una carica associativa devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a ricoprire le cariche previste dallo Statuto sono accettate le candidature intercorse durante l'Assemblea); di essere informati sulle attività dell'Associazione. Parimenti hanno il dovere di rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni; di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8**

##### **Volontari**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario svolge l'opera in conformità alle finalità associative e in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per motivi di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura con l'Associazione, ed è comunque vietata la retribuzione dello stesso anche da parte del beneficiario della prestazione. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il volontario è assicurato per malattie, infortuni, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 9**

##### **Personale retribuito**

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, comunque nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 10**

##### **Organismi associativi**

Sono organismi dall'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'eventuale Organo di controllo.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea**

L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nell'apposito Libro e in regola col versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, e portato a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima alternativamente a mezzo lettera, e-mail o mediante affissione nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato tramite delega scritta secondo i criteri previsti dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti e comunque quelli inderogabili previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017: determina gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione; approva il bilancio annuale; nomina e revoca il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'eventuale Organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

#### **Art. 12**

##### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

Gli associati possono partecipare alle Assemblee in proprio o per delega. Possono altresì partecipare telematicamente e votare per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare la loro identità.

#### **Art. 13**

##### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri da cinque a nove, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ritenute in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo rimane comunque legittimo fino a tre consiglieri; se inferiori, il Presidente convoca l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo individua al suo interno un Segretario col compito di tenere, attestare e conservare i Libri associativi e di redigere e inviare le comunicazioni dell'Associazione, e un Tesoriere col compito di gestire l'amministrazione economica e di predisporre il bilancio annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, e portato a conoscenza dei consiglieri almeno tre giorni prima anche attraverso mezzi elettronici.

Tutti i consiglieri devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, devono presentare giustificazione in anticipo. Il reiterarsi delle assenze attribuisce la facoltà al Consiglio direttivo di dichiarare decaduto il consigliere dalla rispettiva carica e di procedere al subentro col primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quand'è presente la maggioranza dei componenti, è presieduto dal Presidente e le sue decisioni sono assunte a maggioranza. Non è prevista la facoltà di delega. I consiglieri possono partecipare alle riunioni telematicamente e votare per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare la loro identità.

I consiglieri, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare a terzi le notizie e i fatti emersi e discussi.

Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea; determina l'importo, le modalità e i termini di pagamento della quota associativa annuale; individua di Responsabili scientifici col compito di verificare e attestare la qualità culturale delle attività associative; delibera le convezioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, le quali sono successivamente sottoscritte dal Presidente; compie tutti gli atti che per Statuto e per legge non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo applica le sanzioni disciplinari a carico degli associati, dei collaboratori e dei dipendenti o collaboratori con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



#### **Art. 14**

##### **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Associazione. Egli nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in ogni sua attribuzione qualora sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, confrontandosi col Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15**

##### **Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Esso può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, anche la revisione legale dei conti e in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16**

##### **Libri associativi**

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Segretario, ha l'obbligo di tenere, attestare e conservare i seguenti Libri associativi: a) il Libro degli associati; b) il Libro delle Assemblee; c) il Libro del Consiglio Direttivo; d) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; e) l'Inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola col versamento della quota associativa, hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei Libri associativi conservati presso la sede legale dell'Associazione entro quindici giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente.

#### **Art. 17**

##### **Risorse economiche e beni**

Le risorse economiche dell'Associazione sono: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi convenzionati; proventi da cessioni di beni e servizi ad associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

#### **Art. 18**

##### **Bilancio associativo**

Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Tesoriere e redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni finali**

Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

